

**IRCCS CROB**

Istituto di Ricovero e Cura  
a Carattere Scientifico



# MEDICINA DEL LAVORO

**Sistema di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro**  
**Sorveglianza Sanitaria**

**PROF.SSA NATASCHA PASCALE**  
**DOCENTE A CONTRATTO**  
**DIREZIONE SANITARIA IRCCS CROB**

# MEDICINA DEL LAVORO

la **Medicina del Lavoro** nata come disciplina medica,  
si è evoluta in una **disciplina di prevenzione**

- ✓ **prevenzione** dell'insorgenza di malattie professionali o tecnopatie
- ✓ **promozione** ed il mantenimento del più alto livello di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori

La medicina del lavoro nasce durante il **XVII° sec.** in Italia grazie all'opera di **Bernardino Ramazzini**.

Sebbene la relazione tra professioni e rischi per la salute fosse già stata studiata da secoli, fu con Ramazzini che si giunse ad una descrizione sistematica delle malattie dovute a cause occupazionali.

La relazione tra rischi e malattia individuata da Ramazzini si basa su intuizioni e deduzioni logiche che anticipavano l'approccio scientifico moderno basato sui principi epidemiologici.

Ramazzini volle enfatizzare la necessità di studiare l'ambiente di lavoro e di migliorarlo. Inoltre prestò molta attenzione alla necessità di fornire informazioni adeguate ai lavoratori riguardo ai rischi in cui incorrevano e suggerendo misure per prevenirli.

*"longe præstantius est præservare quam curare"* (**prevenire è di gran lunga meglio che curare**)


# MEDICINA DEL LAVORO

## Fattori di rischio lavorativi



# LA MEDICINA DEL LAVORO

In un'officina moderna la Medicina del Lavoro che, fino ad appena 50 anni fa, aveva un ruolo soprattutto di diagnosi di malattie occupazionali specifiche, si pone i seguenti obiettivi:



Promozione e mantenimento  
del più alto grado di  
benessere fisico, mentale e  
sociale del lavoratore

Adattamento del lavoro  
all'uomo  
e non viceversa

Accanto al controllo clinico, l'attività del Medico del Lavoro deve essere guidata anche:

- dalla valutazione quantitativa del rischio (relazione dose-risposta)
- dalla sorveglianza epidemiologica (alterazioni su gruppi di lavoratori)

## TUTELA DEL LAVORATORE

### ❖ SICUREZZA

- ✓ Ingegneristica
- ✓ Prevenzione infortuni sul lavoro

### ❖ SALUTE SUL LAVORO

- ✓ Ingegneria, medicina, ergonomia
- ✓ Prevenzione malattie professionali o lavoro correlate

## MEDICINA DEL LAVORO

### ❖ ATTIVITA' DIAGNOSTICO CLINICA

### ❖ MONITORAGGIO EFFETTI PRECOCI ESPOSIZIONE AGENTI LAVORATIVI

### ❖ MEDICINA PREVENTIVA

- ✓ Suscettibilità individuale
- ✓ Monitoraggio biologico, ricerca nell'organismo di sostanze a cui il lavoratore è stato esposto.
- ✓ Protezione individuale e collettiva
- ❖ NESSO DI CAUSALITA'

### ❖ PREVENZIONE

- ✓ Passiva strutturale: conformità, sicurezza, salubrità edifici e luoghi di lavoro
- ✓ Attiva comportamentale: organizzazione aziendale, cultura prevenzione rischi, norme salute e sicurezza, comportamenti igienici

# MEDICINA DEL LAVORO

- ❖ **SALUTE SUL LAVORO**
- ✓ Prevenzione malattie professionali o lavoro correlate

## PATOLOGIA PROFESSIONALE

### Malattie professionali propriamente dette:

- rapporto eziologico specifico
- causa generalmente unica
- quadro patologico altamente diagnostico

Es. Silicosi (quarzo), Asbestosi (amianto), Saturnismo (piombo)

### Malattie correlate al lavoro

- rapporto eziologico non specifico
- più cause concorrenti (anche extralavorative)
- quadro clinico aspecifico

Es. Sick Building Syndrome, Neoplasie professionali, etc

# MEDICINA DEL LAVORO

❖ NESSO DI CAUSALITA'



❖ MEDICINA PREVENTIVA

LE PATOLOGIE PROFESSIONALI DERIVANO SEMPRE DA UNA INTERAZIONE TRA L'AMBIENTE LAVORATIVO E L'INDIVIDUO

STATO DI SALUTE



MALATTIA PROFESSIONALE

INFORTUNIO

ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (NOXA)




# MEDICINA DEL LAVORO

❖ NESSO DI CAUSALITA'



❖ MEDICINA PREVENTIVA




# MEDICINA DEL LAVORO

❖ NESSO DI CAUSALITA'



❖ MEDICINA PREVENTIVA



# MEDICINA DEL LAVORO

Gli interventi di prevenzione individuale sono sempre diretti alla riduzione della esposizione professionale.

Essi risultano **massimamente efficaci nelle malattie professionali propriamente dette** in quanto eliminano o riducono grandemente l'esposizione all'unica noxa responsabile della malattia

Nelle patologie lavoro – correlate la loro messa in atto non risulta altrettanto efficace data la aspecificità e numerosità delle cause e la difficoltà nella identificazione e prevenzione delle stesse

# MEDICINA DEL LAVORO

## TUTELA DEL LAVORATORE

### ❖ LEGGI E NORME

- ✓ Costituzione
- ✓ Codice Civile e Penale
- ✓ Leggi Nazionali e Regionali
- ✓ Regolamenti
- ✓ Circolari



### ❖ RESPONSABILITA'

- ✓ **Civili**, risarcimento danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale
- ✓ **Penali**, omissione dolosa o colposa di leggi, norme, cautele e regolamenti, cagiona lesioni personali/omicidio colposo

# MEDICINA DEL LAVORO

## GESTIONE ISTITUZIONALE DELLA TUTELA DEL LAVORATORE

- ❖ ASL
  - ✓ Prevenzione
  - ✓ Vigilanza
- ❖ Magistratura
  - ✓ Rispetto delle Norme
- ❖ INAIL
  - ✓ Assicurazione e protezione sociale

# MEDICINA DEL LAVORO

## EVOLUZIONE NORMATIVA

### ❖ **Impulso normativo anni 50 del 900**

- ✓ Regolamentazione di conformità di macchine, impianti e materiali
- ✓ Approccio impositivo e scarso coinvolgimento dei lavoratori


### ❖ **Norme Comunitarie**

- ✓ Approccio preventivo e volontaristico
- ✓ Priorità e Coinvolgimento del Lavoratore, formazione ed informazione, addestramento
- ✓ Valutazione rischi, sicurezza e salute
- ✓ Stima rischio residuo
- ✓ Servizio di Prevenzione e Protezione
- ✓ Medico Competente

# D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

## TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



# D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

## Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

### TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Costituito da un titolo I e da principi comuni con altri 13 titoli

1. Principi comuni
2. Luoghi di lavoro
3. Attrezzature di lavoro e dpi
4. Cantieri temporanei o mobili
5. Segnaletica salute e sicurezza lavoro
6. Movimentazione manuale carichi
7. Attrezzature con video terminali
8. Agenti fisici
9. Sostanze pericolose
10. Esposizione agenti biologici e protezione da ferite da taglio e punta settore sanitario
11. Protezione atmosfere esplosive
12. Disposizione materia penale e procedura penale
13. Norme transitorie e finali

# D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

## Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

### TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- Attività pubbliche e private
- Tutte tipologie di rischio
- Riguarda tutti i lavoratori con regole specifiche per:
  - Somministrati
  - Distaccati → tutti gli obblighi sono a carico del distaccatario eccetto informazione e formazione del lavoratore distaccante sui rischi connessi alle mansioni per cui viene distaccato
  - A progetto → sei prestazioni lavorative in luoghi di lavoro del committente
  - Occasionali
  - A domicilio
  - A distanza
- La definizione di lavoratore trova anche applicazione nei tirocinanti, volontari, volontari del corpo protezione civile

**D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

**Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106**

## **TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

- ❖ **Valutazione di tutti i Rischi**
  - ✓ Eliminazione o riduzione al minimo
  - ✓ Sostituzione o riduzione della fonte di pericolo
  - ✓ Riduzione del n. di Lavoratori esposti
- ❖ **Programmazione Prevenzione**
- ❖ **Rispetto principi ergonomici**
- ❖ **Limitazione esposizione** agli agenti chimici, fisici, biologici
- ❖ **Protezione collettiva, prioritaria rispetto alla individuale**
- ❖ **Monitoraggio sanitario del Lavoratore**
- ❖ **Informazione, formazione ed addestramento** di tutti i soggetti coinvolti (datore di lavoro, lavoratori, dirigenti, preposti)
- ❖ **Partecipazione dei Lavoratori** tramite i rappresentanti per la Sicurezza
- ❖ **Misure di emergenza**
- ❖ **Segnali di Avvertimento e Sicurezza**

# Tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori

- ❖ **SALUTE = stato di benessere fisico, mentale e sociale**
  - ✓ Interventi mirati (medico, economico, sociale, culturale, nutrizione)
  - ✓ Prevenzione del rischio
  - ✓ Protezione dal rischio
- ❖ **Pericolo**, fattore potenziale di danno
- ❖ **Rischio**, probabilità di raggiungere il livello potenziale di danno nelle condizioni di esposizione ad un fattore o agente oppure alla loro combinazione
- ❖ **Sicurezza**, condizione di garanzia diretta o indiretta della sicurezza dei Lavoratori
- ❖ **Valutazione dei Rischi**
  - ✓ Valutazione globale di tutti i rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori
  - ✓ Finalizzata a individuare le misure di Prevenzione e Protezione
  - ✓ Programmare le misure che garantiscono nel tempo il miglioramento del livello di sicurezza e salute

# Tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori

## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'attuale sistema Europeo di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

prevede una **procedura prevenzionistica di tipo «attivo»** che vede le aziende protagoniste anche nell'attività di sicurezza, considerata parametro fondamentale del processo produttivo.

## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- ▶ Lo scopo della procedura di valutazione è la predisposizione delle misure di tutela
- ▶ Pertanto la metodologia scelta deve essere idonea ad
  - ▶ evidenziare le criticità del processo
  - ▶ facilitare la ricerca di possibili soluzioni
  - ▶ stabilire priorità di intervento

# Tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori

## Il D. Lgs. 81/2008

### LA PREVENZIONE DEI RISCHI PROFESSIONALI

ASSUME UNA VALENZA FONDAMENTALE NELLA NUOVA CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.  
SI ARTICOLA IN DUE MOMENTI FONDAMENTALI:



- ☞ LA VALUTAZIONE DEI RISCHI;
- ☞ LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE MISURE PER PREVENIRLI.

# Tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori

## Il concetto di rischio e pericolo

### PERICOLO

► Proprietà o **qualità intrinseca** di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni.

### RISCHIO

► **Probabilità** che si sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione.

## EFFETTI ATTESI

Rischi per la sicurezza ⇒ infortuni

► (causa concentrata nel tempo)

Rischi per la salute ⇒ malattie professionali

► (causa diluita nel tempo)

# Metodi per la Valutazione del Rischio

## Matrice del rischio

<b>(P)</b>	Altamente probabile	4	8	12	16
	probabile	3	6	9	12
	Poco probabile	2	4	6	8
	improbabile	1	2	3	4
		Lieve	Medio	Grave	gravissimo
		<b>Scala del Danno (D)</b>			

# Tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori

## ❖ Pericolo

- ✓ Danno potenziale intrinseco nel Lavoro espletato

Es. lavoro a 2 mt di altezza comporta il rischio di caduta

lavoro con agenti infiammabili comporta il rischio di ustioni e danni da incendio

## ❖ Esposizione

- ✓ Sottoporsi a concentrazioni o livelli variabili di un agente chimico, fisico o biologico o psicosociale per tempi da brevi a prolungati
- ✓ L'esposizione dipende da **frequenza**: occasionale o quotidiana e **modalità** in riguardo alle misure di sicurezza ambientali, che possono avere diversi livelli di garanzia in cui il lavoro viene espletato
- ✓ Probabilità di rischio, dipende da frequenza e modalità dell'esposizione
- ✓ Rischio valutato, probabilità di danno atteso e sua entità X probabilità di rischio

# Tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori

## ❖ PREVENZIONE

In ambito lavorativo «la prevenzione è definita come il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno» art. 2, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 81/2008


- ✓ Prevenzione Primaria (Prima del rischio): mira a eliminare o ridurre i rischi alla fonte prima che causino danni. Include la valutazione dei rischi (DVR), la progettazione sicura, la formazione e i DP collettivi.
- ✓ Prevenzione Secondaria (Durante il rischio): punta a individuare precocemente alterazioni della salute prima che diventino malattie conclamate. Il pilastro è la sorveglianza sanitaria (visite mediche del medico competente) e gli screening.
- ✓ Prevenzione Terziaria (Dopo il danno): Interviene quando la malattia o il danno è già conclamato, finalizzata a limitare le conseguenze, riabilitare il lavoratore e prevenire recidive o aggravamenti.

# Tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori

## ❖ PROTEZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la protezione indica le misure (collettive o individuali) finalizzate a ridurre le conseguenze dannose di un rischio lavorativo, a differenza della prevenzione che mira a evitarlo. Include dispositivi di protezione collettiva (DPC) e dispositivi di protezione individuale (DPI), obbligatori quando i rischi non sono eliminabili

- ✓ **Misure individuali** ad uso dal Lavoratore (mascherine, cuffie, guanti)
- ✓ **Misure collettive** sono da installare nei pressi della sorgente per limitare la diffusione del pericolo o dell'inquinante (cappe, schermi protettivi). I Dispositivi di Protezione Collettiva, per norme europee, devono essere conformi verificata dal fabbricante , dal fornitore e dal datore di lavoro
- ✓ **Mitigare esposizioni** dannose ad agenti chimici, fisici, biologici ed ergonomici che causano effetti acuti oppure a lungo termine



## Gli Attori del Sistema di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Analisi delle figure chiave e delle responsabilità prevenzionistiche secondo il D.Lgs. 81/2008

# Gli Attori del Sistema di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro

RESPONSABILITÀ PENALE

## Il Principio di Responsabilità Personale

### Natura Personale delle Responsabilità

L'individuazione delle persone fisiche che agiscono quali attori del sistema prevenzionistico in ambito lavorativo è imprescindibile. Come stabilito **dall'articolo 27 della Costituzione**, le responsabilità penali connesse agli obblighi di sicurezza sono strettamente personali e non trasferibili.

### Implicazioni Pratiche

Questa caratteristica determina la necessità di identificare con precisione i soggetti titolari delle posizioni di garanzia nelle organizzazioni, siano esse società, associazioni o altri enti, garantendo che ciascuno risponda personalmente delle proprie omissioni o violazioni.

# gli Attori del Sistema di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro

## I soggetti del sistema di prevenzione aziendale



Attori  
esterni

### ► Organi di vigilanza:

- ASL
- Ispettorato del lavoro
- INAIL
- Vigili del fuoco
- APAT

### ► Organismo paritetico: CTP

- Organizzazioni sindacali
- Organizzazioni datoriali

# IL LAVORATORE

D.Lgs 81/08 s.m.i è applicabile a tutti i settori di attività (privati e pubblici) a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e le lavoratrici (subordinati e autonomi) che svolgono la propria prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro del committente, inclusi:

- Lavoratori a progetto
- Prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Volontari, contratto di apprendistato
- Tirocinanti

► **«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione**

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo, per lavoratore si intende quello di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.Lgs. 101/2020 Art.107)

# IL LAVORATORE

## Sistema di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro

### Doveri dei lavoratori

**Prendersi cura** della propria e altrui salute e sicurezza

**Osservare le norme** di sicurezza impartite dalla legge e dal datore di lavoro

**Segnalare** eventuali **fattori di rischio** al datore di lavoro, dirigente o preposto

Sottoporsi ai **controlli sanitari**

**Partecipare ai corsi** di formazione e addestramento

**Accettare la designazione** di addetto alle emergenze

**Utilizzare correttamente** i DPI e le attrezzature di lavoro

# L'AMBIENTE DI LAVORO

I luoghi di lavoro sono tutti gli spazi — chiusi o aperti — destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa, nei quali i lavoratori devono accedere o possono essere presenti nel corso del loro lavoro. Comprendono non solo gli ambienti in cui si svolge direttamente la mansione, ma anche tutte le aree funzionali al lavoro.

- Uffici, reparti, laboratori, ambulatori, reparti ospedalieri
- Corridoi, scale, ascensori, servizi igienici
- Magazzini, depositi, archivi
- Aree esterne aziendali (cortili, parcheggi, zone di carico/scarico)
- Locali tecnici (centrali termiche, quadri elettrici, ecc.)
- Postazioni temporanee dove il lavoratore opera anche solo per parte della giornata

# Il Datore di Lavoro Soggetto Principale del Sistema

Il datore di lavoro rappresenta il fulcro del sistema prevenzionistico, quale soggetto principalmente obbligato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La sua individuazione, tuttavia, può presentare diversi livelli di complessità a seconda della struttura organizzativa considerata.

01

---

## Nelle Strutture Semplici

Il datore di lavoro coincide tendenzialmente con il titolare dell'impresa o con il legale rappresentante dell'ente

02

---

## Nelle Organizzazioni Complesse

L'individuazione richiede un'analisi approfondita dei poteri effettivi e della struttura decisionale



# La Definizione di Datore di Lavoro



## Datore di Lavoro in Senso Lavoristico

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il dipendente, che assume gli obblighi contrattuali derivanti dalla relazione di impiego



## Datore di Lavoro in Senso Prevenzionale

Soggetto che, secondo il tipo e l'assetto organizzativo, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, esercitando poteri decisionali e di spesa

# Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi



# Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

## a) Medico competente

nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi (...)

## b) Gestione emergenze

designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

## b-bis) Preposti

individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza (...).

## c) Capacità lavoratori

nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

## d) Dispositivi protezione

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

## e) Accesso zone rischio

prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

# Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (continua)

1. f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

**l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (...);**

**m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;**

**n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute**

(...)

# Il datore di lavoro deve

Il datore di lavoro



# Il datore di lavoro deve

## Riunione Periodica (art. 35)

Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice **almeno una volta all'anno** una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il datore di lavoro **sottopone all'esame dei partecipanti:**

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.



# Dirigente e Preposto: Ruoli Cardine nella Sicurezza

## Il Dirigente (Art. 2, lett. d)

Persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

## Il Preposto (Art. 2, lett. e)

Persona che sovrintende all'attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controlla la corretta esecuzione ed esercita un potere di iniziativa

# Dirigente e Preposto: Ruoli Cardine nella Sicurezza

## Dirigenti e preposti

- ▶ **Dirigente:** colui che assomma in se *poteri, funzioni e responsabilità*
- ▶ **Preposto:** colui che svolge solo funzioni di *controllo e sorveglianza* con poteri (e di conseguenza responsabilità) più contenuti.

*I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze...  
(D.Lgs. 101/2020)*

# Dirigente e Preposto: Ruoli Cardine nella Sicurezza

**Definizione di Preposto**

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli:

- ▶ **sovrintende** alla attività lavorativa;
- ▶ **garantisce** l'attuazione delle direttive ricevute;
- ▶ **controlla** la corretta esecuzione delle direttive da parte dei lavoratori esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il Preposto di fatto è il lavoratore che, in forza alla maggiore esperienza tecnica assume di fatto, senza formale investitura da parte del Datore di Lavoro, il controllo e la sorveglianza dei lavoratori – Suprema Corte di Cassazione Sentenza 11/10/1979 n. 8230 (Sez. I Pen.)

# Principi Fondamentali della Responsabilità Prevenzionistica

## Principio di Effettività (Art. 299)

Le posizioni di garanzia gravano anche su chi, pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici del datore di lavoro, del dirigente o del preposto

1

2

## Obblighi Indelegabili (Art. 17)

Restano escluse dalla delega specifiche funzioni del datore di lavoro, che mantiene comunque l'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al delegato

3

## Delega delle Funzioni (Art. 16)

Il datore di lavoro può delegare le proprie funzioni a soggetti dotati di particolare professionalità, nel rispetto di requisiti formali (atto scritto con data certa, pubblicità, accettazione scritta) e sostanziali (poteri di organizzazione, gestione, controllo e autonomia di spesa)

# Il "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" (RSPP)

L'art. 2 comma 1f del D.Lgs. 81/08 s.m.i. così recita:

**"responsabile del servizio di prevenzione e protezione"**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

**Il Datore di Lavoro può assumere anche il ruolo di RSPP e quindi DL/RSPP**

## **Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni**

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al [comma 1](#), è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al [precedente periodo](#), è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'[articolo 28, comma 1](#), di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai [periodi precedenti](#) devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006<sup>118</sup> in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al [comma 2](#), dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al [comma 2](#).

# Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP rappresenta una figura tecnica fondamentale nel sistema prevenzionistico, designato necessariamente dal datore di lavoro (obbligo indelegabile ex art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008) per coordinare il servizio di prevenzione e protezione.



## Natura del Ruolo

Collaboratore tecnico deputato a sopperire alle presumibili carenze di competenze specialistiche del datore di lavoro in materia di sicurezza



## Funzioni Principali

**Collabora attivamente alla valutazione dei rischi specifici dell'ambiente lavorativo e all'individuazione delle misure di prevenzione più appropriate.** Può essere l'unico componente del servizio o coordinare un team di addetti (art. 2, comma 1, lett. f e g)



## Chiarimento Essenziale

Nonostante la denominazione, il RSPP non è il responsabile ultimo della sicurezza (responsabilità che rimane in capo al datore di lavoro), ma svolge un ruolo cardine di supporto tecnico-consultivo nell'organizzazione del sistema prevenzionistico aziendale

# Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il servizio di  
prevenzione  
e protezione

Il RSPP

- ▶ Cosa è?

“ l'insieme delle **persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda**, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali in azienda, ovvero unità produttiva

- ▶ Chi è?

“Persona designata dal datore di lavoro **in possesso di attitudini e capacità adeguate**” a capo del servizio di prevenzione e protezione (SPP)

# Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

## Servizio di prevenzione e protezione

Compiti:

- 1) Individua e valuta i **fattori di rischio**;
- 2) Individua le **misure per la sicurezza** e la salubrità degli ambienti;
- 3) **Elaborare le misure di prevenzione** e protezione di cui all'art.28 comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- 4) Propone i **programmi di informazione e formazione**
- 5) Aiuta il datore di lavoro nella **scelta dei DPI**

# Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il R.S.P.P. ha un ruolo consultivo

perché

- non ha il potere di adottare misure di sicurezza
- non ha potere di spesa



R.S.P.P. e A.S.P.P.

non possono essere chiamati a rispondere direttamente del loro operato poiché difettano di un effettivo potere decisionale